



CITTA' DI CHIVASSO

Provincia di Torino

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 8

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI PER RISULTA NEL COMUNE DI CHIVASSO.

(L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e i.)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., il Bando di Concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Possono partecipare al presente Bando coloro che, da almeno tre anni, abbiano la residenza o prestino attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 17 e precisamente:

Chivasso, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Crescentino (VC), Foglizzo, Fontanetto Po (VC), Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia (VC), San Sebastiano Po, Torrazza P.te, Verolengo e Verrua Savoia.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO da possedere ALLA DATA DEL 1 GIUGNO 2017

A norma dell'art. 3 della L.R. 17.02.2010, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

- a. essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni dell'ambito territoriale n.17;
- b. non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

- c. non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
 - 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
 - 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
 - 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
 - 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d. non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e. non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'ultima dichiarazione fiscale non superiore ad € **20.805,55**.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del Bando di Concorso i requisiti di cui sopra, fatta eccezione per il requisito di residenza, da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al punto i), nei limiti stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010, ossia euro 41.611,12.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

APPARTENENTI alle FORZE dell'ORDINE e ai VIGILI del FUOCO

Ai sensi dell'Art.11 della Legge Regionale n.3/2010 gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3 L.R. 3/2010 comma 1, lettere a) ed i).

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione regionale di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010, in un'apposita graduatoria, dalla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno 10 alloggi.

Il Comune informerà la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – in merito all’emissione del presente Bando.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

1. **nucleo familiare richiedente:** la domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell’intero nucleo familiare, come definito dall’art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m. e i. Per nucleo richiedente s’intende, quindi, la famiglia composta dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro. Il periodo di un anno non è richiesto per l’inclusione nel nucleo richiedente di:
 - a. coniuge del richiedente;
 - b. figli minori del richiedente;
 - c. altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d. genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

2. **morosità incolpevole:** l’art. 8 della L.R. 3/2010 e il conseguente Regolamento applicativo n. 10/R prevedono l’attribuzione di un punteggio ai richiedenti che debbano lasciare l’alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole. La dichiarazione di incolpevolezza resa dal Comune verrà valutata sulla base dei requisiti previsti nel vigente “Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle situazioni di emergenza abitative e della locazione” approvato dal C.C. n. 23 del 6/5/2013 e dal C.C. n. 72 del 21/12/2015 che all’art. 1 prevede:
 - lett. b) avere una situazione reddituale attestata da ISEE non superiore a €. 7.500,00,
 - lett. d) avere pagato non meno di 8 canoni di locazione negli ultimi due anni,
 - lett. e) avere una situazione di morosità.....dovuta ad una considerevole ed improvvisa riduzione reddituale, tale da pregiudicare il pagamento dei canoni

CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale è applicato un canone di locazione determinato ai sensi del “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte sui moduli appositamente predisposti, in distribuzione presso:

- Comune di Chivasso, Sportello Unico Polivalente, p.zza C. A. Dalla Chiesa nei seguenti orari:
lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00
martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,00
- Uffici dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale n. 17.

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.chivasso.to.it

E' CONSENTITO L'INOLTRO DELLE DOMANDE CON LE SEGUENTI MODALITA':

Il modulo di domanda, corredato da apposita marca da bollo da € 16,00, può essere riconsegnato personalmente o da un componente il nucleo familiare richiedente dal **19 GIUGNO al 25 AGOSTO 2017** secondo le seguenti modalità:

- Comune di Chivasso **Sportello Unico Polivalente** p.zza C.A. Dalla Chiesa, 5 Chivasso (To), nei seguenti giorni e orari: Lun./Merc./Giov./Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Mart. Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- Comune di Chivasso **Ufficio Politiche Sociali**, p.zza C.A. Dalla Chiesa, 5 Chivasso (To), previo appuntamento da fissare al momento del ritiro del modello di domanda, nei seguenti giorni e orari: Lun./Merc./Giov./Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Mart. Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Chivasso - Ufficio Politiche Sociali - P.zza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 5 - 10034 Chivasso, allegando copia del documento di identità non scaduto del richiedente e copia della certificazione ISEE in corso di validità: non saranno prese in considerazione domande, spedite tramite servizio postale, che perverranno oltre il quinto giorno successivo la data di scadenza indicata;
- tramite PEC del richiedente o di intermediario abilitato, utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.chivasso.to.it: si precisa che, in questo caso, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena d'esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

E' fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Detto modulo di domanda è da considerarsi parte integrante e sostanziale del

presente bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni, vale a dire 23/09/2017.

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda è redatta nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. e i.), sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del medesimo DPR 445/2000 e può eventualmente essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni dichiarate, fermo restando il rispetto di quanto contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22/11/2011 n. 14, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. La condizione dell'invalidità e gli atti relativi ad un eventuale sfratto **non sono autocertificabili.**

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione, e, in caso di domanda con documentazione incompleta, richiede l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando loro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Le domande, non appena conclusa la fase istruttoria da parte del Comune, saranno trasmesse alla Commissione Assegnazione Alloggi, di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010 e s.m. e i., che procederà alla verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 1 e 2 della succitata Legge e all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.

La Commissione provvede a formare la graduatoria provvisoria, avverso la quale gli interessati possono presentare opposizione entro 45 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione della graduatoria provvisoria.

In sede di ricorso alla Commissione, non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti conserva la sua efficacia fino a quando non sia sostituita da una nuova graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso, il Comune ha la facoltà, prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010, di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

Le nuove domande e le richieste di modificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, sono numerate a cura del Comune ricevente secondo l'ordine cronologico di presentazione ed inoltrate alla Commissione ATC, che esamina, non più di due volte per anno solare, le nuove domande e le richieste di modificazione presentate, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi.

I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto, vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal Comune.

Per gli aggiornamenti e le nuove domande il possesso dei requisiti d'accesso è riferito alla data di presentazione. Le condizioni dichiarate in domanda sono riferite alla data di presentazione.

L'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. 3/2010, può essere effettuato successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, per non più di due volte per anno solare.

NORME

Per quanto non disciplinato con il presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 e s.m. e i. e dalle altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Chivasso, lì 30/05/2017

IL SINDACO
Libero Ciuffreda